

si stesso ricaverebbe dallo sconto del contributo straordinario concessoagli ai sensi del R. D. L. 15 maggio 1931 N° 632.

Al riguardo però occorre tener presente che detto secondo contributo è stato concesso sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi di un mutuo di L. 4.000.000, da contrarsi dal Cuspiuti per estinzione di precedenti passività, per cui esso non è scontabile.

Il Cuspiuti però ha in corso le pratiche per ottenere dal Ministero la trasformazione di detto contributo in contributo scontabile; ma anche al riguardo il Ministero non può prendere il necessario provvedimento se non in base al progetto completo di sistemazione dell'Azienda Agricola del Marchese Cuspiuti, progetto che non può completarsi se non dopo che l'Istituto abbia deciso in merito alla trasformazione del mutuo, secondo quanto innanzi è detto.

La rimanenza del ricavato dello sconto del suddetto contributo, dedotti cioè le L. 200.000 da versarsi come sopra all'Istituto, sarebbe dal Cuspiuti destinata a facilitare con batte percentuali gli altri suoi creditori ipotecari, onde evitare espropri da parte di questi ultimi, e